



*Al Ministro
dell'Università e della Ricerca*

Carissime, Carissimi,

com'è noto, il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – all'art. 2, comma 1, lett. a) – ha introdotto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, tra gli altri, per il “personale delle università”.

Pertanto, appare utile fornire delle indicazioni in merito al fine di favorire una attuazione omogenea della suddetta previsione.

La disposizione in esame introduce una “prestazione personale obbligatoria”. Deve, dunque, adottarsi una interpretazione restrittiva della stessa volta ad identificare il “personale delle università” da considerarsi soggetto all'obbligo vaccinale (e al quale applicare le conseguenze previste in caso di mancato adempimento) con il personale strutturato, docente e non docente, legato all'Ateneo con un rapporto a tempo indeterminato o determinato, di tipo subordinato.

Inoltre, per espresso riferimento all'art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, si prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”. In tal caso, il personale interessato, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, può anche essere adibito a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione.

Il personale non strutturato degli atenei (per tale intendendosi, a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: i docenti a contratto, gli assegnisti e i borsisti di ricerca, i tirocinanti, i titolari di contratto di collaborazione per didattica e ricerca, i collaboratori coordinati e continuativi, il personale degli Enti di ricerca che operano nelle università attraverso convenzioni) resta, invece, soggetto all'obbligo di possesso della certificazione verde, conformemente alle indicazioni fornite in precedenza.

Anche il personale delle ditte esterne rispetto alle università, ferma restando l'applicazione delle diverse e più generali misure connesse all'età anagrafica, resta egualmente soggetto all'obbligo di *Green pass*, in ragione della specifica disposizione di cui all'art. 9-ter.2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.



Per espressa disposizione di legge le modalità di verifica dell'obbligo vaccinale dovranno avvenire secondo le prescrizioni di cui all'articolo 4-ter, comma 3 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e, al riguardo, si informa che, proprio al fine di favorire le conseguenti attività amministrative poste in capo agli Atenei, questo Ministero ha già richiesto al Ministero della Salute, con nota in data 13 gennaio u.s., un aggiornamento delle modalità operative per consentire una piena interoperabilità tra i sistemi informativi delle università e quello del Ministero della salute.

Inoltre, in vista della ripresa delle attività didattiche degli atenei nel secondo semestre, in data 24 gennaio u.s., è stato formulato al Comitato Tecnico Scientifico un quesito relativo alla modifica – in ragione dell'ulteriore mutamento dello scenario epidemiologico e dell'andamento del piano vaccinale - dei protocolli relativi alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare nell'ambito della formazione superiore, ivi compresa la gestione dei casi confermati o sospetti nelle aule universitarie, anche alla luce delle più recenti disposizioni assunte in tema di quarantena.

Vi ringrazio, come sempre, per la Vostra preziosa collaborazione.

prof.ssa Maria Cristina Messa

Ai Rettori e ai Direttori generali delle Università